



COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 del 28-04-2020

Oggetto: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DATORIALE PER CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 19:30, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

BOTTICELLI SANDRO	SINDACO	P
PIATANESI PAOLO	ASSESSORE	P
FALZETTI MATTEO	ASSESSORE	P

Assiste il SEGRETARIO Angelo Montaruli

Il Sindaco Sig. SANDRO BOTTICELLI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che la legge delega 4 marzo 2009, n. 15, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, attuativo della legge, e il D. Lgs. n.141/2011 che interviene, anche con norme di interpretazione autentica, sugli artt. 19, 31 e 65 del citato D.Lgs. n. 150/2009, hanno ridefinito il ruolo della contrattazione collettiva, sia nazionale che integrativa in relazione a molteplici profili attinenti la competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la legge, intervenendo in merito ai ruoli e alle fasi della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, sia di parte normativa che economica;

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTI gli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009 che hanno individuato tempi e modalità per l'adeguamento degli ordinamenti degli EE.LL. ai principi di cui alla normativa citata, rafforzando la distinzione tra le materie assoggettate alla potestà regolamentare e le materie che soggiacciono alla disciplina negoziale tra le parti;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla stipula del contratto decentrato integrativo parte economica per gli anni 2018 e 2019;

RICHIAMATI in materia di contrattazione nazionale e decentrata:

- l'art. 40 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 40 comma 3-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 40 comma 3-*quiquies* del D.Lgs. n. 165/2001;

RILEVATO che:

- le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile;
- in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva;
- tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che resta fermo l'obbligo per la contrattazione decentrata integrativa di rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione

indifferenziata della retribuzione accessoria, sulla base dei principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009, delle altre disposizioni normative e di CCNL vigenti in materia di salario accessorio e della prevalente giurisprudenza contabile;

RICHIAMATO l'art. 5 del CCNL 31/07/2009 relativo ai principi in materia di compensi per la produttività, in cui si riconferma la disciplina di cui all'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, con la precisazione che in caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTO l'art. 1, comma 456 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, il quale modificando l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, proroga fino al 31-12-2014, la disposizione che stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Al comma 2 bis è stato poi aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

VISTA la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, ai commi 254, 255 e 256 riferiti alle materie del pubblico impiego, in base ai quali tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti alcune materie di cui all'art. 9 del d.l. 78/2010 come convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni con il DPR 122/2013 e la legge 147/2013;

TENUTO CONTO che, gli interventi contenuti nell'art. 9 del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 commi 1, 2, 2-bis e parte del comma 21 non sono stati prorogati al 31.12.2015 e dunque, tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti le materie:

- il tetto del trattamento ordinariamente spettante al dipendente (comma 1);
- la definizione del trattamento economico complessivo del dirigente rispetto al predecessore (comma 2);
- l'ammontare dei fondi per il trattamento accessorio (comma 2-bis);
- le progressioni di carriera comunque denominate (comma 21);

CONSIDERATO in virtù di tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo" (tetto fondo 2010 e riduzione per diminuzione personale)", il che "cristallizza" la misura del fondo di parte stabile del 2014, che quindi diventa la base per la costruzione del fondo del 2015, in modo tale far diventare permanente il taglio del fondo del 2014. In pratica si tratta di riproporre la parte stabile del

fondo 2014 come base per la parte stabile del 2015;

CONSIDERATO che come previsto dall'art.1 comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), l'ammontare complessivo del salario accessorio non può essere superiore all'importo del 2015;

TENUTO CONTO in particolare il comma 256 della citata legge di stabilità che dispone: "Le disposizioni recate dall'art. 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 122/2010, così come prorogate fino al 31.12.2014 dall'art. 1, comma 1, lettera a), del DPR 122/2013, sono ulteriormente prorogate fino al 31.12.2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n.27";

CONSIDERATO che in virtù di tale comma sono definitivamente sbloccate anche le progressioni di carriera comunque denominate, che per effetto dell'art. 9, comma 21 del D.L. 78/2010 negli anni dal 2011 al 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

CONSIDERATO infine che, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, l'ammontare complessivo del fondo per il salario accessorio non può essere superiore all'importo del 2018;

VISTO, inoltre, l'art. 31 del CCNL del 22/01/2004 che disciplina il regime delle risorse decentrate stabilendo quanto segue:

- le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite dalla contrattazione nazionale (comma 1);
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 in base alla relativa disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, sono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi - richiamando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio (comma 2);
- le risorse aventi il carattere della eventualità e della variabilità possono integrare annualmente le precedenti, in applicazione di specifiche norme individuate dai CCNL (comma 3);

ATTESO che quest'Amministrazione darà luogo alle progressioni di carriera comunque denominate nei limiti delle risorse già presenti nel fondo per la contrattazione decentrata, demandando alla delegazione trattante di parte pubblica di stabilire in sede di contrattazione decentrata i criteri per le relative progressione economiche;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.03.2019, è stato approvato lo schema di bilancio e previsione il Documento unico di programmazione anni 2019/2021;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica che risulta così composto:

- Dott. Montaruli Angelo, Segretario Comunale, in qualità di presidente della delegazione trattante di parte pubblica;
- Dott. Botticelli Sandro, Responsabile del Servizio Personale/Finanziario in qualità di componente;

RILEVATO che compete all'organo esecutivo dell'Ente la formulazione di specifici indirizzi alla delegazione trattante e ravvisata, pertanto, la necessità di fornire, nel più ampio rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione, alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo in merito alla contrattazione decentrata integrativa – parte economica e giuridica– anno 2019;

ACQUISITO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
il d.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.;

PROPONE

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative in merito alla contrattazione decentrata integrativa – parte economica e giuridica – anno 2019, così come di seguito costituita:

- Dott. Montaruli Angelo, Segretario Comunale, in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica;
- Dott. Botticelli Sandro, Responsabile del Servizio Personale/ Finanziario, in qualità di componente;

3) Di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla parte economica:

- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei contratti collettivi nazionali e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici e le condizioni legittimanti il riconoscimento;
- i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004 e in correlazione al sistema di misurazione e valutazione;
- le progressioni di carriera comunque denominate saranno corrisposte nei limiti delle risorse già presenti nel fondo per la contrattazione decentrata, demandando alla delegazione trattante di parte pubblica di stabilire in sede di contrattazione decentrata il numero e le categorie interessate dalle progressione economiche;

Inoltre, ravvisati motivi di urgenza, propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 28-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SANDRO BOTTICELLI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- di approvare il documento istruttorio che, allegato alla deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Ed inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità dei voti resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL."

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL SINDACO
F.to SANDRO BOTTICELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Angelo Montaruli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.gagliole.sinp.net) dal 01-08-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Botticelli Sandro

ESECUTIVITÀ

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Gagliole, 01-08-2020